

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 marzo 2012

Tariffe per l'attività di formazione del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 512, recante "Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge n. 29 luglio 2003, n. 229" e, in particolare, l'art. 17;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 14 ottobre 1996, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, recante "Definizione delle tariffe per l'attività di formazione tecnico-professionale attribuita al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 66 del 20 marzo 1997;

Visti i decreti del Ministro dell'interno 21 dicembre 2001 e 11 dicembre 2006 adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recanti "Aggiornamento delle tariffe orarie per l'attività di formazione tecnico-professionale svolta dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626", pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica italiana n. 19 del 23 gennaio 2002 e n. 3 del 4 gennaio 2007;

Ravvisata la necessità ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, di procedere all'aggiornamento delle tariffe sulla base degli indici ISTAT relativi al periodo gennaio 2006-dicembre 2010 e, nel contempo, di sostituire il decreto del Ministro dell'interno 14 ottobre 1996 in ragione dell'emanazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che ha abrogato il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

Decreta:

Art. 1

1. Le tariffe previste per l'attività di formazione svolta dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco agli addetti di cui all'art. 18 comma I lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,



incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, sono riportate nell'allegato al presente decreto.

2. Le domande per ottenere le prestazioni di cui al comma 1 dovranno essere corredate dalle ricevute di versamento presso le locali sezioni di tesoreria dello Stato.

3. I versamenti sono effettuati su conto corrente postale intestato alle sezioni di tesoreria provinciale con causale «Prestazioni rese dai VV.F. per formazione addetti di cui all'art. 18, comma 1 lettera b), del decreto legislativo n. 81/2008».

4. I proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui al comma 1 sono versati al Capo XIV - capitolo 2439, art. 9, di entrata del bilancio dello Stato.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto del Ministro dell'interno 14 ottobre 1996 e i relativi decreti di aggiornamento 21 dicembre 2001 e 11 dicembre 2006.

6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2012

p. Il Ministro dell'economia
e delle finanze: Grilli

Il Ministro dell'interno: Cancellieri

Allegato

Per copia conforme all'originale



ALLEGATO**TARIFE ORARIE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE E DI ACCERTAMENTO
RESA DAL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO****A. ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SVOLTA IN SEDI DIVERSE
DA QUELLE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO:**

<u>Personale docente</u>	<u>Tariffa oraria</u>
Ore teoriche	€ 147,00
Ore pratiche	€ 95,00

Le lezioni teoriche saranno svolte dal personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti e al ruolo degli ispettori e sostituti direttori antincendi.

Le lezioni pratiche saranno svolte dal personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.

<u>Personale non docente</u>	<u>Tariffa oraria</u>
Personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco	€ 52,00


Alle tariffe orarie viene aggiunto il costo per le eventuali spese di missione, in base alle vigenti disposizioni in materia.

**B. ATTIVITA' DI FORMAZIONE SVOLTA NELLE SEDI DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO.**

Per ogni modulo di formazione della durata di quattro ore viene prevista una quota di € 125,00 per ciascun partecipante (minimo 15 partecipanti).

**C. ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO PER IL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI
IDONEITA'.**

Per ciascun partecipante viene prevista una quota di € 58,00.



Convenzione

Tra

il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (il Dipartimento), nella persona del Direttore Centrale per la Formazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Ing. Gregorio Agresta, domiciliato per la carica a Roma, Piazza Scilla 2.

e

il Ministero per lo sviluppo economico (il Ministero) nella persona del Direttore dell'Ufficio per gli Affari generali e per le Risorse, dott. Roberto Massi, domiciliato per la carica a Roma Via Veneto, 33.

Premesso

- che con il D.lgs. 81/2008 sono entrate in vigore nuove norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- che il Ministero dell'Interno, tramite le strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in forza del citato dettato normativo, svolge, anche attraverso apposite convenzioni, compiti d'informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- che la Legge 28 novembre 1996, n. 609, all'art. 3 affida al Ministero dell'Interno, tramite il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la formazione, l'addestramento degli addetti all'antincendio nonché il rilascio degli attestati di idoneità tecnica nei casi previsti all'allegato X del D.M. 10marzo 1998, previo superamento di una prova tecnica;
- che il D.lgs. 139/2006, all'art. 17 comma 2 stabilisce che "in relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle attività in materia di Prevenzione Incendi, di cui all'art. 14, da parte dei tecnici dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, delle altre Amministrazioni Pubbliche dei liberi professionisti e di ogni altro soggetto interessato, il Dipartimento e il Corpo Nazionale definiscono, anche attraverso apposite convenzioni, i contenuti e le modalità per lo svolgimento, a pagamento, dell'attività formativa e addestrativa in materia";
- che il nuovo Testo Unico in materia di sicurezza, prevede all'art. 37 comma 9 che i lavoratori incaricati dell'attività di Prevenzione Incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione dell'emergenza devono ricevere adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico;
- che il Ministero per lo sviluppo economico è impegnato nell'attuazione delle disposizioni in argomento, con particolare riguardo ad interventi sul versante della formazione ed informazione del proprio personale destinato a svolgere i compiti previsti dalla normativa in materia di prevenzione incendi e lotta antincendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione dell'emergenza;



Per copia conforme all'originale

Convengono

- Di realizzare i corsi di formazione destinati al personale in servizio presso gli uffici del Ministero per lo sviluppo economico chiamato a svolgere i compiti di incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.
 - Tenuto conto dell'articolazione territoriale del predetto Ministero che comprende gli uffici dell'Amministrazione Centrale e gli uffici periferici con sedi nelle diverse Province del territorio nazionale, i corsi di formazione in parola saranno richiesti formalmente, tramite apposita istanza, e tenuti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco presso le rispettive sedi.
 - Per l'attività formativa, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco metterà a disposizione lo staff didattico, mentre il Ministero per lo Sviluppo Economico si farà carico dell'organizzazione dei corsi, per tutto quanto riguarda l'attività di supporto di tipo segretariale.
 - L'attività formativa interesserà tutti gli incaricati al servizio antincendio delle varie sedi del Ministero.
- I fabbisogni normativi saranno individuati anno per anno e comunicati dal Ministero al Dipartimento che provvederà a informare i vari comandi provinciali.
- I corsi avranno durata variabile di 4, 8 o 16 ore in funzione del *rischio d'incendio basso, medio, elevato* delle sedi di lavoro e delle lavorazioni svolte.
 - Il corso di **4** ore sarà suddiviso in 2 moduli nei quali verranno trattati gli argomenti di cui alla **tabella a** riportata in allegato.
 - Il corso di **8** ore sarà suddiviso in 2 moduli nei quali verranno trattati gli argomenti di cui alla **tabella b** riportata in allegato.
 - Il corso di **16** ore sarà suddiviso in 4 moduli nei quali verranno trattati gli argomenti di cui alla **tabella c** riportata in allegato.
 - Il numero di partecipanti per corso *non supererà* mediamente *le 26 unità per la parte teorica e 13 unità per la parte pratica.*
 - Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a conclusione dei corsi provvederà a rilasciare ai discenti che hanno partecipato al corso l'attestato di frequenza, nonché l'attestato d'idoneità tecnica ove previsto (allegato X del D.M. 10 marzo 1998), previo superamento dell'esame finale.
 - Le Commissioni d'esame verranno costituite a norma della circolare del Ministero dell'Interno n. 770/6104 del 12 marzo 1996 e successive modifiche ed integrazioni e le risultanze degli esami saranno certificate mediante verbale, in base al quale l'Ufficio competente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco rilascerà i relativi attestati d'idoneità tecnica.
 - Sono a completo carico del Ministero per lo sviluppo economico le spese per l'attività di docenza sia teorica che pratica, per la duplicazione del materiale didattico, nonché gli eventuali oneri connessi agli spostamenti del proprio personale nelle sedi e nei campi prova durante i periodi didattici.
 - Le spese per l'attività di docenza riguarderanno: **euro 131,00** per ogni ora di docenza per le **lezioni teoriche**, **euro 85,00** per ora di docenza per le **attività pratiche**, **euro 46,00** per ogni ora destinata all'**aiuto istruttore**, **euro 52,00** per ogni **attestato di idoneità tecnica**.
 - Le **lezioni teoriche** si terranno di norma nelle **aule messe a disposizione dal Ministero per lo sviluppo economico** presso le proprie sedi ubicate nei capoluoghi



di provincia, mentre quelle *pratiche* verranno effettuate nelle *sedi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco*.

- Il Ministero si impegna altresì alla fornitura ed al trasporto presso le sedi dove avranno luogo le esercitazioni pratiche, di tutto il materiale necessario (materiale didattico, ricarica estintori, combustibile, ecc.)

- Il Ministero provvede *alla copertura assicurativa del personale* partecipante per quanto attiene i possibili infortuni durante l'attività formativa, *sollevando l'Amministrazione* da ogni responsabilità.


- I corsi di formazione oggetto della presente Convenzione, saranno organizzati dai Comandi Provinciali VV.F. sulla base di un calendario che verrà definito a seguito di accordi tra l'Ufficio per gli Affari Generali e per le Risorse - Divisione VI Formazione del Ministero ed i vari Comandanti Provinciali del C.N.VV.F.

- Il pagamento in favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in dipendenza dell'espletamento dell'attività di cui alla presente convenzione, *sarà effettuato a livello centrale dal Ministero per lo sviluppo economico sulla base di nota esplicativa presentata dal Ministero dell'Interno - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, tramite accreditamento su c/c postale ordinario n. 871012 intestato alla tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Roma - Servizi a pagamento con causale "Prestazioni rese dai VV.F. per formazione addetti antincendio di cui all'art. 37 comma 9 del decreto legislativo 81/2008" capo XIV capitolo 2439/9 Convenzione tra il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e Ministero per lo Sviluppo Economico.*

- la presente Convenzione ha validità 3 anni e può essere estesa previo accordo tra le parti.


Roma, li 16/10/2011

IL DIRETTORE CENTRALE PER LA
FORMAZIONE DEL C.N.VV.F.
(Ing. Gregorio Agresta)



IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Roberto Massi)



Per copia conforme all'originale

CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHI D'INCENDIO

"BASSO"

(DURATA 4 ORE)

TABELLA A DELL'ALLEGATO IX AL D.M. 10 MARZO 1998

ARGOMENTI	DURATA
1) L'incendio e la prevenzione - Principi della combustione; prodotti della combustione; sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; effetti dell'incendio sull'uomo; divieti e limitazioni di esercizio; - misure comportamentali	1 ORA
2) Protezione antincendio e la procedura da adottare in caso d'incendio Principali misure di protezione antincendio; - Evacuazione in caso di incendio; - Chiamata dei soccorsi	1 ORA
3) Esercitazioni Pratiche - Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; Istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica.	2 ORE

Per copia conforme all'originale



CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHI D'INCENDIO

"MEDIO"

(DURATA 8 ORE)

TABELLA B DELL'ALLEGATO IX AL D.M. 10 MARZO 1998

ARGOMENTI	DURATA
<p>1) L'incendio e la prevenzione</p> <p>Principi sulla combustione e l'incendio; le sostanze estinguenti; - triangolo della combustione; le principali cause di un incendio; rischi alle persone in caso di incendio; - principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.</p>	2 ORE
<p>2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso d' incendio</p> <p>- Le principali misure di protezione contro gli incendi; - vie di esodo; - procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme; - procedure per l'evacuazione; - rapporti con i vigili del fuoco; - attrezzature ed impianti di estinzione; - sistemi di allarme; - segnaletica di sicurezza; - illuminazione di emergenza</p>	3 ORE
<p>3) Esercitazioni Pratiche</p> <p>- Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; - presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale; - esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.</p>	3 ORE



Per copia conforme all'originale

CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHI D'INCENDIO

"ALTO"

(DURATA 16 ORE)

TABELLA C DELL'ALLEGATO IX AL D.M. 10 MARZO 1998

ARGOMENTI	DURATA
1) L'incendio e la prevenzione <ul style="list-style-type: none">- Principi sulla combustione;- le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro;- le sostanze estinguenti;- i rischi alle persone ed all'ambiente;- specifiche misure di prevenzione incendi;- accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi;- l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro;- l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.	4 ORE
2) La Protezione antincendio <ul style="list-style-type: none">- Misure di protezione passiva;- vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti;- attrezzature ed impianti di estinzione;- sistemi di allarme;- segnaletica di sicurezza;- impianti elettrici di sicurezza;- illuminazione di sicurezza.	4 ORE
3) Procedure da adottare quando si scopre un incendio; <ul style="list-style-type: none">- procedure da adottare quando si scopre un incendio- procedure da adottare in caso di allarme;- modalità di evacuazione;- modalità di chiamata dei servizi di soccorso;- collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento;- esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-operative	4 ORE
4) Esercitazioni Pratiche <ul style="list-style-type: none">- Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento;- presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, etc.);	4 ORE

